



LA CASA DI ALICE

24 MAR. 2026

Sede in VIA CARDINALE PORTANOVA N. 58-89124 REGGIO DI CALABRIA (RC)

Verbale assemblea

L'anno 2026 il giorno 7 del mese di Gennaio alle ore 18:30, presso la sede della Associazione, in Via Cardinale Portanova n. 58 - REGGIO DI CALABRIA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dall'Associazione La Casa Di Alice per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, i Signori:

CAMPOLO ANGELA Presidente

CAMPOLO MARIA GABRIELLA Vice Presidente

SURACI DIEGO Segretario

A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Campolo Angela, legale rappresentante dell'Associazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Suraci Diego, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti tutti i fondatori della La Casa Di Alice, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno:

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente inizia a introdurre l'ordine del giorno.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 16 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti dal D.Lgs 117/2017 per il profilo delle associazioni

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

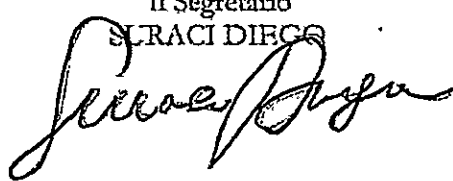
A conclusione della lettura dei n° 16 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

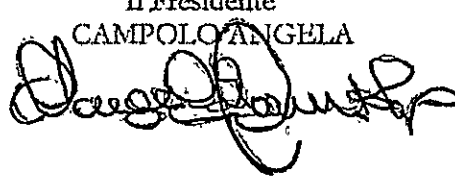
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto .

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
SLRACI DIEGO


Il Presidente
CAMPOLO ANGELA


STATUTO " Associazione La Casa di Alice ETS "**SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata " La Casa di Alice " ente del terzo settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"

Fino a che l'associazione non risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -RUNTS- essa avrà la denominazione "Associazione Scarabocchiando".

Ai sensi del decreto Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del terzo settore" sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e

nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Reggio Calabria via Cardinale Portanova 58

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) L'associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal D. Lgs. 117/2017..

Più in particolare, l'Associazione esercita le attività aventi ad oggetto:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, in particolare, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e

servizi socioeducativi) (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.)

attraverso l'organizzazione e gestione di scuole dell'infanzia paritarie e tutti i

servizi educativi didattici connessi nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa; della L.62/2000, del D.Lgs n.65/2017 e

successive modificazioni), nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa, proprie degli enti del terzo settore -D.Lgs. n.117/2017

2. di preparazione per insegnanti di scuola materna, doposcuola per ragazzi di scuola media e media superiore.

3. Promozione, incremento e divulgazione di ogni attività educativa, culturale e ricreativa, nonché la formazione dei soci e dei cittadini attraverso gli strumenti piu' idonei e moderni.

4. Organizzazione di gruppi di studio , seminari specializzati, cicli di conferenze, dibattiti, convegni , mostre e rassegne.

5. La cura dell'incremento dell'attività turistico- ricreativa dei soci e dei cittadini, organizzando viaggi ed escursioni, visite e soggiorni sia in Italia che all'estero.

6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

7. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

8. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

9. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; xiii)

10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In ogni caso l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione,

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori.

In particolare, il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo, compreso ogni suo eventuale incremento o adeguamento richiesto dall'Autorità competente;
- beni mobili, anche registrati, e immobili che diverranno di proprietà o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- elargizioni, contributi, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;
- eventuali entrate derivanti da manifestazioni organizzate al fine di reperire fondi per scopo benefico destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

• eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi annuali effettuati dagli associati;
- erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;
- redditi derivanti dal suo patrimonio non destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività non destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e alla quota annuale di iscrizione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla

richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo Universalis, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 5

SOCI

I soci si distinguono in: Fondatori, Sostenitori, Ordinari.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci Fondatori coloro che risultano tali dall'atto costitutivo.

L'assemblea dei soci fondatori, su proposta di un componente, può ammettere a far parte della categoria, i soci con almeno tre anni di anzianità nella categoria degli ordinari o coloro, sia soci che non, i quali abbiano contribuito allo sviluppo dell'associazione con la loro opera.

Sono soci Sostenitori quelle persone fisiche la cui domanda di ammissione venga presentata da un consigliere ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari coloro che chiederanno di aderire all'associazione presentando la domanda, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti, poteri, facoltà ed obblighi nei confronti dell'associazione.

Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita
Dell'Associazione.

Chi intende aderire all' Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio
Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si
propone e l'impegno ad approvare e osservare Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano
peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari; in assenza di un
provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende
che essa e' stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non e'
tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all' associazione puo' in qualsiasi momento notificare la sua
Volontà di recedere dal novero dei partecipanti all' associazione stessa (tale recesso
(salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto

immediato) ha efficacia dall' inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il
Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà del recesso. In presenza di
inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque
partecipi all' associazione, puo' esserne escluso con deliberazione del Consiglio

Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento dell'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, puo' adire il Collegio
Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di
esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e il bilancio preventivo (entro il 30 Ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vice presidente del Consiglio Direttivo;
- Delinea degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- Delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione della materia da trattare, da almeno due quinti degli aderenti o da almeno tre consiglieri. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Salvo motivi eccezionali, l'assemblea è convocata nel territorio del comune ove ha sede l'Associazione.

La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è fatta mediante e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima e di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i soci.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei membri.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'associazione. Ciascun delegato non

può farsi portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'associazione.

ART. 8

IL Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente e il Vice presidente.

I consiglieri devono essere aderenti all'associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, che venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dall'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- La nomina del segretario, da scegliere tra i consiglieri eletti;
- L'ammissione all'associazione di nuovi aderenti.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

- La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto

consuntivo;

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure al Presidente

il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto

dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga

opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è

fatta tramite email, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della

riunione, spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo almeno otto giorni prima. Il

Consiglio Direttivo, è comunque validamente costituito nonchè atto a deliberare,

anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti

tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o

impedimento, dal Vicepresidente: in mancanza, su designazione dei presenti, da

un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà

dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto

negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per tutte le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole

della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda

di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione (in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato).

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio Consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandole di idonee relazioni.

ART. 10**IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova per l'impedimento del Presidente.

ART. 11**Il segretario del Consiglio Direttivo**

Il segretario, ove nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ad opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'associazione.

ART. 12**Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli aderenti all'associazione. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motiva istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

ART. 13**BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre

All'assemblea.

Entro il 30 di Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre

all'approvazione.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione

di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta all'associazione a spese del richiedente.

ART. 14

AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione stessa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

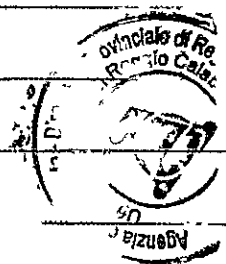
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15

SCIoglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il
patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di
comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina
dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del tribunale di Reggio Calabria

Reggio Calabria 07.01.2026

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Segretario

IL DIRETTORE

ESSE

conza

24 MAR 2026

ESSENTE

IL RESPONSABILE

05 34835/2016

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa